



COMUNE DI USTICA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE N. 386 DEL 19/08/2024

AREA - AFFARI GENERALI

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO (DUE MESI PER 12 ORE SETTIMANALI) DR.SSA LORENA MICELI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, AREA FUNZIONARI, POSIZIONE ECONOMICA EX D1 - APPROVAZIONE DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2024

II RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso:

che, al fine di assicurare le attività gestionali e gli adempimenti relativi alle pratiche del Settore Servizi Sociali e, in particolare, realizzare le attività programmate sul Fondo Povertà si è ravvisata la necessità di questo Comune di avvalersi, temporaneamente, delle prestazioni lavorative di una figura professionale di Assistente Sociale anche quale Responsabile di procedimento, nelle more dell'avviamento di un più complessivo ed organico processo di organizzazione della dotazione risorse degli Uffici Comunali;

che l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 49 del Decreto Legge 112 del 25.06.2008 testualmente recita "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i., che stabilisce quanto segue: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

- il parere del Consiglio di Stato, Sez I, 25 maggio 2005, n. 2141, con cui si chiarisce che "L'art.1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale". In tale sede si osservava altresì come la citata norma si configuri quale fonte di una normativa speciale, ed introduca una deroga al principio di unicità del rapporto a tempo pieno nella pubblica amministrazione, enucleato all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e si riferisce a lavoratori già dipendenti e, quindi, soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

- la Circolare n.2 del 21 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, dell'utilizzazione presso

altri Enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali esprimendo, pertanto, parere favorevole all'utilizzazione del personale attraverso l'attivazione delle più semplici forme associative- la convenzione- favorendo in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due enti, *per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 o più (sino a 48) ore settimanali in parte nell'ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'ente a scavalco;*

- il parere n.34/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica , alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo del Veneto n. 17/2008, precisa "... la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 della legge n 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta dipendente dell'Amministrazione dipendente di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto di convenzione o in accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria n. 41 del 20.03.2013, secondo cui le spese sostenute pro-quota dall'ente che utilizza le prestazioni lavorative svolte da personale di altro ente, in forza di una diversa convenzione, comando o altre figure analoghe, (art. 1, C. 557, della L. 311/2004, art.14 CCNL 21 gennaio 2004), vanno computate nella spesa di personale;

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 448 del 18.10.2013 nella quale si esamina la differenza tra scavalco di eccedenza e scavalco condiviso, chiarendo che lo scavalco di eccedenza, ex. art.1, comma 557 della L. 311/2004, rientra nel computo dell'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;

- le deliberazioni: n. 3 e n. 23 del 2009, Corte di conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e n. 14/2011 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia;

Considerato:

che il succitato art.1, comma 557, della Legge 311/2004 applicabile alla luce della disposizione dell'art.49, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133 che modifica l'art.36 del D.L. 165/2001, consente la costituzione di due rapporti di lavoro, uno a tempo pieno con l'Ente di appartenenza ed un altro part time, con il secondo Ente, per un massimo di 12 ore settimanali, nella stretta osservanza del tetto massimo di orario complessivo di lavoro settimanale pari a 48 ore;

che la Dr.ssa Lorena Miceli, attualmente dipendente di ruolo del Comune di Corleone (PA), con il profilo professionale di Assistente Sociale, ha precedentemente svolto negli anni 2023 e 2024 lo stesso ruolo anche presso il Comune di Ustica con assunzione a tempo parziale e determinato e, pertanto, possiede adeguata conoscenza delle procedure, anche informatiche, nonché dei servizi e delle attività di competenza del Servizio Affari Sociali di questo Ente;

che il Sindaco del Comune di Ustica con nota PEC n.4507 trasmessa in data 09/07/2024, acquisita al prot. generale del Comune di Corleone (PA) al n.2167 del 09/07/2024, ha richiesto allo stesso l'autorizzazione all'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente Dr.ssa Lorena Miceli (Area degli Funzionari, profilo Assistente Sociale), in forza a quest'ultimo Ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per n.12 ore settimanali oltre il proprio orario di lavoro d'obbligo, nelle modalità di cui all'art.1, comma 557 della L.311/2004 (c.d. scavalco d'eccedenza), secondo un'articolazione oraria da concordare tra Amministrazione Comunale utilizzatrice e dipendente e, comunque, tale da non interferire con le esigenze di servizio dell'Ente di appartenenza dello stesso;

Atteso:

che il Comune di Corleone, con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 24.07.2024, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 4872 del 26/07/2024 ha autorizzato, in seguito alla disponibilità del proprio dipendente Assistente Sociale Dr.ssa Lorena Miceli, incardinata presso il Settore 5° dell'Ente con contratto a tempo indeterminato, Area dei Funzionari, profilo Assistente Sociale, a prestare servizio, con contratto di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della

L. n. 311/2004 presso il Comune di Ustica, sino al 30.09.2024, per 12 (dodici) ore settimanali, suddivise in n.6 (sei) ore pomeridiane e n.6 (sei) ore il sabato, fuori dell'ordinario orario di servizio senza arrecare pregiudizio all'attività dalla stessa prestata presso il Comune di Corleone;

che il Comune di Corleone, con la sopraddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 134/2024, ha dato atto che ciascun Comune assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione del rapporto di lavoro, curando la gestione amministrativa e contabile a mezzo dei propri uffici, ciascuno per la propria quota;

Considerato:

che con Deliberazione della G.M. n.57 del 02/08/2024 è stato conferito l'incarico mediante l'istituto dello scavalco d'eccedenza, ai sensi dell'art.1, c.557, l.311/2004 e s.m.i., alla Dr.ssa Lorena Miceli, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Corleone con profilo professionale di Assistente Sociale;

che questo Ente si avvalerà dell'attività extra istituzionale del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Corleone, Dr.ssa Lorena Miceli, (Area degli Funzionari, profilo Assistente Sociale, posizione economica EXD1), conferendo a quest'ultima apposito incarico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 557 della legge 331/2004 e s.m.i., per un periodo di due mesi, per 12 ore settimanali fino al 30/09/2024;

che, trattandosi di scavalco di eccedenza ex art. 1 c. 577 della L. 311/2004, la Dr.ssa Lorena Miceli verrà remunerata secondo la retribuzione prevista dal vigente CCNL Funzioni Locali per la categoria di appartenenza (Area degli Funzionari, profilo Assistente Sociale, posizione economica EXD1);

Stabilito che alla Dr.ssa Lorena Miceli verrà corrisposta mensilmente la retribuzione spettante corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate;

Considerato che questo Ufficio Personale è stato incaricato agli adempimenti connessi e alla sottoscrizione del contratto;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.16 del 24/01/2023 "Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2023, 2024 e 2025";

Vista la deliberazione di Giunta n. 87 del 12/11/2021 con cui è stato approvato il Regolamento della disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del del 31/03/2022 con cui veniva integrato il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi - Giunta comunale del n.28 del 26/05/2015;

Dato atto che negli atti di programmazione è stata prevista la assunzione di:

- N.1 Assistente Sociale (finanziata con i Fondi Povertà);

Dato atto che la suddetta assunzione va in deroga a tutti i vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato e sono neutre come spesa perché sono etero-finanziate;

Vista la nota della COSFEL prot. n.32655 del 24.11.2022 con la quale rappresenta che nella seduta del 24.02.2020 la COSFEL ha deliberato di escludere la propria competenza per le assunzioni interamente etero finanziate;

Dato atto che la somma occorrente alla retribuzione riconosciuta alla Dr.ssa Lorena Miceli, profilo professionale Assistente Sociale, Area Funzionari, posizione economica EXD1, per l'intera durata dell'incarico (2 mesi, per 12 ore settimanali) pari a € 1.481,20 è stata impegnata con D.D. n.697/2022 sui capitoli di spesa per l'utilizzo Fondo Povertà come di seguito specificato:

- capitolo 103104, € 1.099,20 Stipendi personale a tempo determinato - Fondo Povertà - P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato;
- capitolo 103105, € 288,00 Personale a tempo determinato contributi obbligatori a carico Ente - Fondo Povertà - P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale;
- capitolo 103106, € 94,00 IRAP Personale a tempo determinato - Fondo Povertà - P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Vista la D.D. n.468 del 18/09/2023, con la quale si è proceduto al riaccertamento residui attivi e passivi anno 2022 e precedenti del Settore Affari Generali;

Dato atto dell'insussistenza, in merito al presente procedimento, di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, allo stato attuale, nei confronti dello scrivente Responsabile di Servizio/Posizione Organizzativa e Responsabile del Procedimento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge 190/2012, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. art. 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

Visto il T.U.E.L.;

Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

DETERMINA

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che con Deliberazione della G.M. n.57 del 02.08.2024 è stato conferito l'incarico mediante l'istituto dello scavalco d'ecedenza, ai sensi dell'art.1, c.557, l.311/2004 e s.m.i., alla Dr.ssa Lorena Miceli, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Corleone con profilo professionale di Assistente Sociale per il periodo di due mesi, per 12 ore settimanali suddivise in n.6 ore pomeridiane e n.6 ore il sabato, fuori dell'ordinario orario di servizio senza arrecare pregiudizio all'attività dalla stessa prestata presso il Comune di Corleone;

Di approvare il contratto di lavoro da stipulare tra il Comune e la Dr.ssa Lorena Miceli che si allega al presente provvedimento;

Di assumere la Dr.ssa Lorena Miceli con profilo professionale di Assistente Sociale, Area Funzionari, posizione economica EXD1, per 12 ore settimanali suddivise in n.6 ore pomeridiane e n.6 ore il sabato dalla data della sottoscrizione del contratto di lavoro;

Di sottoscrivere il contratto di lavoro tra il Comune e la Dr.ssa Lorena Miceli;

Dato atto che la somma occorrente alla retribuzione riconosciuta alla Dr.ssa Lorena Miceli, profilo professionale Assistente Sociale, Area Funzionari, posizione economica EXD1, per l'intera durata dell'incarico (3 mesi, per 12 ore settimanali) pari a € **1.481,20** è stata impegnata con D.D. n.697/2022 sui capitoli di spesa per l'utilizzo Fondo Povertà come di seguito specificato:

- capitolo 103104, € **1.099,20** Stipendi personale a tempo determinato - Fondo Povertà - P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato;
- capitolo 103105, € **288,00** Personale a tempo determinato contributi obbligatori a carico Ente - Fondo Povertà - P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale;
- capitolo 103106, € **94,00** IRAP Personale a tempo determinato - Fondo Povertà - P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Di trasmettere la presente deliberazione al dipendente interessato, Dr.ssa Lorena Miceli e al Comune di Corleone (PA);

La presente Determinazione andrà pubblicata nell'Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. Consecutivi e sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, nr. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il Resposanbile dell'Area
MARIA CONCETTA NATALE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)